

INFORMAZIONI SOCIETARIE

SOCHOCI S.R.L.



KP8EPL

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	REGGELLO (FI) PIAZZA G. AMENDOLA 4 CAP 50066 LOC. I CILIEGI STRADARIO 00060
Domicilio digitale/PEC	sochoci@pec.it
Numero REA	FI - 358808
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02008190486
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02008190486 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 10/11/1983
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI ALBERGHI E DI ESERCIZI PUBBLICI IN GENERE NONCHE' DI ACQUISTO, VENDITA, COSTRUZIONE DI IMMOBILI, CONDUZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' SOCIALE O DI TERZI, PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI O DI ...
Poteri da statuto	L'AMMINISTRATORE UNICO, OVVERO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E' INVESTITO DI TUTTI I PIU' AMPI POTERI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUINDI, PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02008190486 del Registro delle Imprese di FIRENZE Precedente numero di iscrizione: FI017-41842B Data iscrizione: 19/02/1996
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996 Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 17/10/2023
informazioni costitutive	Denominazione: SOCHOCI S.R.L. Data atto di costituzione: 10/11/1983
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2040
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale
organi amministrativi	amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI ALBERGHI E DI ESERCIZI PUBBLICI IN GENERE NONCHE' DI ACQUISTO, VENDITA, COSTRUZIONE DI IMMOBILI, CONDUZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' SOCIALE O DI TERZI, PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATIVI O DI DOCUMENTAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ALBERGHI DI PROPRIETA' DI TERZI, PRESTAZIONE IN GENERE DI SERVIZI E DI ELABORAZIONE DATI.

LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE IN VIA STRUMENTALE, COMPLEMENTARE E NON PREVALENTE, TUTTE LE OPERAZIONI E SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' DI CARATTERE MOBILIARE, IMMOBILIARE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE RITENUTE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE NON A SCOPO DI COLLOCAMENTO PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA', CONSORZI ED ENTI IN GENERE.

LA SOCIETA' POTRA' INFINE ASSUMERE PRESTITI E MUTUI ANCHE IPOTECARI PER IL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE, STIPULARE COMODATI, PRESTARE GARANZIE, FIDEIUSSIONI OD AVALLI A FAVORE DI TERZI.

SONO COMUNQUE ESPRESSAMENE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DI CUI AL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, QUELLE DI MEDIAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989 N. 39, LE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939 N. 1815 E LORO MODIFICHE, INTEGRAZIONI E SOSTITUZIONI E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

Poteri

poteri da statuto

L'AMMINISTRATORE UNICO, OVVERO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E' INVESTITO DI TUTTI I PIU' AMPI POTERI DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, QUINDI, PUO' COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE, COMPRESI IL RILASCIO, NEI MODI DI LEGGE, DI PROCURE SPECIALI PER DETERMINATI ATTI, O PER CATEGORIE DI ATTI, ANCHE A PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA'; ATTUARE TUTTE LE OPERAZIONI FUNZIONALMENTE CONNESSE CON L'OGGETTO SOCIALE OD UTILI AL SUO RAGGIUNGIMENTO ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO, IN MODO TASSATIVO, RISERVA AI SOCI. 8.3 RAPPRESENTANZA LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2475 BIS COD.CIV..

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 33 DELLO STATUTO DEL 3.12.2004

GLI UTILI NETTI RESULTANTI DAL BILANCIO SONO RIPARTITI COME SEGUE:

A) IL CINQUE PER CENTO AL FONDO DI RISERVA LEGALE, FINO A CHE NON SIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE;

B) IL RESIDUO AI SOCI, IN PROPORZIONE ALLE AZIONI POSSEDUTE, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CUI TALI UTILI NETTI SI RIFERISCONO.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 3.12.2004 LA SOCIETA' HA DELIBERATO DI ADEGUARE LO STATUTO SOCIALE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO AI SENSI DEL D.LGS DEL 17.1.2003 NR. 5, 6 E SUCCESSIVI

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2020 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-12-2020

SOCHOCI S.R.L.
Codice fiscale: 02008190486

ALLEGATO "A" al Rep. n. 77.828 Racc. n. 45.687

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "SOCHOCI S.R.L."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Reggello (FI).

Possono essere istituite o sopresse, direzioni, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero.

Per l'istituzione di sedi secondarie necessita il consenso dei soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

Articolo 3 - Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività di gestione di alberghi e di esercizi pubblici in genere nonché di acquisto, vendita, costruzione di immobili, conduzione di fabbricati di proprietà sociale o di terzi, prestazione di servizi informativi o di documentazione per l'organizzazione di alberghi di proprietà di terzi, prestazione in genere di servizi e di elaborazione dati.

- La Società potrà compiere in via strumentale, complementare e non prevalente, tutte le operazioni e svolgere tutte le attività di carattere mobiliare, immobiliare, industriale e commerciale ritenute necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, nonché assumere non a scopo di collocamento partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere.

- La Società potrà infine assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento della gestione, stipulare comodati, prestare garanzie, fidejussioni od avalli a favore di terzi.

-Sono comunque espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n.39, le attività professionali protette di cui alla Legge 23 Novembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Articolo 5 - Capitale e quote

5.1 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 725.903,36 (settecentoventicinquemilanovecentotré virgola trentasei) suddiviso in quote come per legge.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-12-2020

SOCHOCI S.R.L.
Codice fiscale: 02008190486

Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, con l'osservanza della disposizione di legge al riguardo. In caso di aumento del capitale sociale, le nuove quote sono soggette ai diritti di opzione spettanti ai soci esistenti.

5.2 Trasferibilità delle quote

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Articolo 6 Versamenti dei soci

La Società può ricevere dai soci, anche non proporzionalmente alle partecipazioni dagli stessi possedute, versamenti sia in conto capitale sia a titolo di mutuo; detti versamenti, salva diversa espressa pattuizione, non sono produttivi di interesse al socio, il tutto nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I versamenti a fronte delle quote sottoscritte sono richiesti dall'organo amministrativo, quando esso lo ritenga opportuno, in una o più volte, a mezzo di lettera raccomandata, diretta ai soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per il versamento.

Articolo 7 - Assemblea dei soci

7.1 - Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 2479 c.c., nonché le decisioni in materia di poteri, compensi, trattamento fine mandato degli amministratori e retribuzione dei sindaci possono essere adottate anche mediante consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale; il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

7.2 - In tutti gli altri casi le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale;

le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio dell'Unione Europea;

le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-12-2020

SOCHOCI S.R.L.
Codice fiscale: 02008190486

ricevimento;

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto, al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza;

le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in mancanza da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

7.3 - L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale e delibera con la maggioranza assoluta del capitale;
- in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole di più del cinquanta per cento del capitale sociale.

Articolo 8 - Amministrazione e rappresentanza

8.1 Amministrazione

La Società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, anche non soci.

I componenti l'organo amministrativo sia singolo che collegiale sono eletti con decisione dei soci, i quali, prima di procedere alla nomina, determinano il numero dei componenti entro il limite anzidetto.

Il Consiglio di Amministrazione sarà presieduto da un Presidente nominato la prima volta dopo la costituzione della Società dalla stessa assemblea e, successivamente, dal

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-12-2020

SOCHOCI S.R.L.
Codice fiscale: 02008190486

Consiglio di Amministrazione a maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare, sempre a maggioranza, uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri.

L'organo amministrativo potrà eventualmente deliberare, di nominare uno o più direttori generali.

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina, ed è rieleggibile.

Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare, anche contemporaneamente, uno o più amministratori, purché non sia venuta meno la maggioranza in seno al Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori debbono prontamente provvedere alla loro temporanea sostituzione.

Gli amministratori così nominati restano in carica soltanto fino alla successiva decisione dei soci, in occasione della quale la loro nomina può essere confermata.

8.2 Poteri

L'amministratore unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

L'organo amministrativo, quindi, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, compresi il rilascio, nei modi di legge, di procure speciali per determinati atti, o per categorie di atti, anche a persone estranee alla Società; attuare tutte le operazioni funzionalmente connesse con l'oggetto sociale od utili al suo raggiungimento esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riserva ai soci.

8.3 Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano agli amministratori ai sensi dell'articolo 2475 bis Cod. Civ..

8.4 Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di un amministratore o del Collegio Sindacale, nel caso sia istituito;

in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato, nell'ordine, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato, secondo l'anzianità di carica e, subordinatamente, di età.

Il Consiglio di Amministrazione, è convocato a mezzo di lettera raccomandata spedita al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio dell'Unione Europea.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-12-2020

SOCHOCI S.R.L.
Codice fiscale: 02008190486

Lo stesso può essere fissato anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui e distanti, sempre che vengano indicati nell'avviso di convocazione, e salvo che si tratti di consiglio totalitario.

La riunione si riterrà svolta nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

I luoghi audio/video, nei quali gli intervenuti potranno affluire saranno collegati a cura della società.

8.5 Presidenza del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato o dall'Amministratore più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

8.6 Costituzione e deliberazioni del Consiglio

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori.

Le deliberazioni saranno valide se prese a maggioranza di voti dei presenti.

Se la riunione si svolge con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, è necessario che:

- sia consentito al Presidente del consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità previste per le decisioni dei soci.

8.7 Compensi all'organo amministrativo

Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico ricoperto può essere corrisposto un compenso da determinarsi con decisione dei soci, nonché una indennità di fine mandato che potrà essere annualmente accantonata.

Potrà inoltre essere concesso agli amministratori un compenso straordinario.

Articolo 9 - Esercizio sociale - Bilancio e ripartizione degli utili.

9.1 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà a predisporre il bilancio costituito dallo stato

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-12-2020

SOCHOCI S.R.L.
Codice fiscale: 02008190486

patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, secondo quanto previsto dalla legge, presentandoli ai soci ai sensi di legge, al fine di ottenere l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

9.2 Utili di esercizio

Gli utili netti di ogni esercizio risultanti dal bilancio sociale, dopo l'accantonamento alla riserva legale nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuale accantonamento alla riserva facoltativa, sono attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che i soci non deliberino diversamente.

Le modalità di pagamento dei dividendi vengono determinate di volta in volta dall'organo amministrativo.

Articolo 10 Organo di controllo

L'organo di controllo sarà nominato nelle ipotesi previste dalla legge.

Articolo 11 - Scioglimento

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società prima del termine, spetta all'assemblea dei soci, con il voto favorevole degli stessi che rappresentino i due terzi del capitale sociale, di deliberare le modalità della liquidazione e di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, con le maggioranze previste dal presente Statuto.

L'attivo risultante dopo la liquidazione di tutti i debiti della Società dovrà essere ripartito tra i soci in base alle quote ad essi appartenenti.

Articolo 12 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci, in ordine a tutti i rapporti con la Società e/o tra soci, è quello risultante dal registro imprese.

Articolo 13 - Disposizioni Generali

Per tutto quanto non specificamente previsto in questo Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in materia di società a responsabilità limitata.

F.TO GIANLUCA DE COSMO

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-